

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 849)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1973

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il progressivo aumento dell'uso non terapeutico degli stupefacenti negli ultimi anni ha posto in maniera drammatica il problema di apprestare una disciplina moderna in ordine alle misure necessarie per prevenire, specie nei confronti dei minori, particolarmente presi di mira nella criminosa opera di proselitismo, la estensione del fenomeno.

La questione dibattuta anche a livello di organismi internazionali ha suggerito le seguenti soluzioni:

- 1) distinguere nettamente la posizione del trafficante dall'utilizzatore della droga;
- 2) inasprire le pene a carico dei primi;
- 3) considerare il drogato un infermo e trattarlo come tale, pur richiedendo allo

stesso un minimo di collaborazione, al fine anche di evitare di incorrere nelle sanzioni penali, pecuniarie e private della libertà personale.

Tali soluzioni sono già state adottate dal legislatore inglese e da quello francese nelle peculiari forme dei rispettivi ordinamenti.

La vigente disciplina italiana contenuta nella legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è stata oggetto di varie critiche, in quanto non tiene conto della fondamentale differenza fra lo spacciatore ed il consumatore di sostanze stupefacenti e per una sostanziale carenza di norme sanitarie atte a prevenire e curare i soggetti intossicati. Anche a livello giurisprudenziale tale legge è stata oggetto di critica e anche se la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'infondatezza delle questioni sollevate (specie in ordine alla legittimità dell'articolo 6) non sono mancati suggerimenti per modificare tale normativa.

Il Governo, nella decorsa legislatura, in presenza di numerose proposte parlamentari che affrontavano, peraltro in via settoriale e frammentaria il problema, al fine di un completo e approfondito esame del fenomeno, ha promosso la costituzione presso il Ministero della sanità di una commissione composta di rappresentanti delle amministrazioni interessate con il compito di proporre uno schema organico di una nuova disciplina nel settore tenendo conto delle convenzioni internazionali, della recente legislazione estera in materia e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali emersi nell'applicazione della legge del 1954.

Sulla base dei lavori di tale commissione è stato elaborato l'unito disegno di legge che appare diretto a sostituire integralmente, anziché modificare, la vigente legislazione in materia di stupefacenti.

La legge 22 ottobre 1954, n. 1041, invero, alla luce delle odierne teorie e delle più approfondite considerazioni in merito al fenomeno della tossicomania, appare del tutto superata, sì che i problemi emergenti nella complessa materia difficilmente potrebbero essere risolti mediante la sua semplice modificazione.

Il maggior addebito che si muove alla predetta legge del 1954 concerne la mancata separazione della posizione del tossicomane da quella del trafficante, trattati entrambi alla stessa stregua. Mentre esigenze insopprimibili di giustizia impediscono di considerare suscettibili delle stesse gravi sanzioni nonché delle medesime misure coercitive così l'attività dell'esoso speculatore come il comportamento dell'intossicato.

Come primo punto, pertanto, il disegno di legge in oggetto scinde la posizione dei trafficanti da quella dei tossicomani e, in accoglimento di esigenze da più parti avvertite, anche in campo internazionale, aggrava considerevolmente le pene per l'attività dai primi esplicita, configurando per essi anche nuove ipotesi criminose (quali l'induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) mentre prevede per i secondi una serie di provvidenze atte ad agevolare il ricorso alla cura disintossicante, senza il timore di incorrere in responsabilità penali.

A tale fine il disegno di legge prevede che il tossicomane o il tossicofilo (ossia colui che ancora non schiavo della droga abbia fatto uso non terapeutico, sporadico o ripetuto, di sostanze stupefacenti o psicotrope) possa liberamente ricorrere al medico o ai centri o servizi sanitari per la cura di cui abbisogna; e per facilitare tale ricorso prevede che l'interessato possa anche godere dell'anonimato.

Stante, peraltro, l'interesse della società a veder sempre più diminuito, se non debellato, l'insidioso fenomeno della tossicomania, il disegno di legge prevede, nel caso che l'interessato non si preoccupi di farsi curare, l'obbligo di denuncia a carico del sanitario che lo assista o visiti o dell'agente o ufficiale di pubblica sicurezza che del fatto sia venuto a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. La denuncia tuttavia non è diretta in questo caso all'autorità giudiziaria bensì all'autorità sanitaria.

Questa invita l'interessato a farsi visitare al fine di accertare se abbia bisogno di cura disintossicante e se questa possa essere eseguita ambulatoriamente o necessiti di rico-

vero in centro o servizio ospedaliero, appositamente attrezzato.

Nel solo caso in cui l'interessato non si presenta alla visita ovvero dopo essersi presentato si sottrae alla cura, si allontana o ripetutamente compie atti in contrasto con la terapia prescritta, è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria, ossia al pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio.

Il disegno di legge, tuttavia, prevede ancora che il pubblico ministero non eserciti subito l'azione penale, ma invita l'interessato a sottoporsi alla cura disintossicante, e, se ciò avviene, al termine del trattamento sanitario è prevista l'archiviazione degli atti ai sensi del terzo comma dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Il procedimento penale invece è previsto nel solo caso in cui l'interessato, nonostante il benevolo intervento del pubblico ministero, persista nel suo atteggiamento negativo, ostile e antisociale, sottraendosi di nuovo alla cura disintossicante.

La pena in tal caso inflitta è tuttavia previsto possa essere sospesa, anche in deroga alle norme vigenti in materia, con l'obbligo però del ricovero dell'interessato in centro o servizio sanitario fino al termine della cura o del conseguito riadattamento sociale.

Le conseguenze pratiche, nella normativa proposta del disegno di legge in discorso, non differiscono da quelle ideate in alcune proposte di iniziativa parlamentare. Queste tuttavia partono da una visione diversa e prevedono per gli intossicati sempre ed esclusivamente la misura di sicurezza del ricovero sanitario.

Peraltro, una legge che preveda, per le dette persone, sempre e in ogni caso la sola misura di sicurezza del ricovero in ospedale potrebbe, nonostante le più oneste e buone intenzioni, produrre effetti incentivanti all'uso della droga.

In altri termini, i giovani potrebbero sentirsi incoraggiati nello sperimentare i fallaci e nefasti paradisi artificiali, nell'aspettativa di non subire conseguenze di sorta, all'infuori di quelle sanitarie, nelle sole ipotesi

peraltro, ritenute improbabili, che essi incappino in un medico o in un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Per tale motivo il disegno di legge governativo, pur assicurando in definitiva e in concreto lo stesso trattamento, minaccia la sanzione penale al fine di rendere pressante l'osservanza delle disposizioni sanitarie.

Così concepito esso appare più idoneo a raggiungere le finalità di contenimento del grave fenomeno che non le proposte di iniziativa parlamentare.

Anche perchè, una volta reciso il nodo gordiano che lega il trafficante al tossicomane, la denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria, al termine dei tentativi sanitari, rende possibili nuove indagini, scaturenti dalle dichiarazioni del tossicomane il quale, tranquillizzato circa la sua sorte, dinanzi alla prospettiva nuovamente offerta di esclusivo trattamento sanitario, può parlare con tutta franchezza e libertà; indagini quindi idonee a far identificare i veri responsabili dell'ignobile traffico.

A conclusione di tale ordine di considerazioni potrebbe dirsi che una legge, che voglia essere moderna e avanzata nella materia, deve tendere al recupero, più che alla repressione del tossicomane o della persona che fa uso non terapeutico, sporadico o frequente, di sostanze stupefacenti o psicotrope; ma deve tendere altresì a rendere cogente l'applicazione delle norme sanitarie, facendo balenare la minaccia di ben più gravi sanzioni per i riottosi e i recalcitranti, che oltretutto, con il loro atteggiamento di contrasto, manifestano in un certo senso le attitudini negative costituenti il sottofondo di una pericolosità sociale.

La legge francese del 31 dicembre 1970 è in questi termini. In essa si considera reato anche il semplice uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, salva la facoltà del giudice di sospendere il procedimento penale, qualora l'interessato si sottoponga alla cura: ipotesi analoga a quella ideata dal disegno di legge governativo.

Il disegno di legge si articola in tre parti. La prima concerne le norme generali sugli organi preposti al controllo, sulle sostanze

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soggette a controllo e sulla produzione, fabbricazione e commercio, delle stesse. In particolare, si è ritenuto di non dover includere espressamente nel testo la denominazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope oggetto della disciplina, ma solo i criteri in base ai quali le stesse dovranno essere classificate in quattro distinte tabelle.

Tale soluzione consente lo snellimento della procedura per l'aggiornamento della normativa anche in esecuzione delle convenzioni internazionali.

La normativa concernente la produzione e il commercio delle citate sostanze ricalca la vigente disciplina salvo le necessarie modifiche suggerite dall'esperienza al fine di controllare soprattutto il traffico degli stupefacenti.

Sono stati trattati anche argomenti finora irrisolti relativi alla disciplina delle attività di ricerca scientifica e di sperimentazione nonché alla disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio — a fini curativi — imposto da leggi speciali per le navi mercantili, per i cantieri di lavoro, per le necessità di pronto soccorso.

La seconda parte concerne le misure di prevenzione e di repressione del traffico illecito; sono determinati con rigore i criteri per la concessione dell'autorizzazione a produrre, fabbricare e commerciare gli stupefacenti, al fine di poter controllare ogni fase della produzione o degli scambi delle sostanze predette.

In particolare, è stato sancito il divieto di consegnare le preparazioni farmaceutiche di tali sostanze a minori di anni 18.

Nella parte terza è prevista la specifica funzione dell'amministrazione sanitaria, statale e regionale, circa i modi e i mezzi per venire incontro ai soggetti che volontariamente o perchè coinvolti in un procedimento penale da iniziare, sospeso o concluso, necessitano di interventi sanitari atti al recupero sociale dei soggetti stessi.

Il trattamento sanitario non è imposto se non dopo accertamenti anche in contraddittorio.

È prevista la creazione di idonei centri di prevenzione, di accertamento diagnostico, cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti principalmente presso gli enti ospedalieri e a cura dell'autorità regionale.

Il disegno di legge comporta oneri per lire 4.400 milioni di cui lire 4.000 milioni per le necessarie attrezzature sanitarie previste nella parte terza del disegno di legge e lire 200 milioni per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze per le esigenze di quelle amministrazioni e dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Alla copertura dell'onere si provvede attingendo ai fondi accantonati per l'avvio della riforma sanitaria, nella considerazione che i trattamenti sanitari e sociali in favore dei soggetti tossicodipendenti rientrano nel quadro generale della riforma sanitaria e trovano, per motivi sistematici, collocazione nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1.

(Controllo - Vigilanza - Direttive)

La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito e la detenzione, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero della sanità.

Sono sottoposte, altresì, al controllo ed alle direttive del Ministero della sanità la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'azione di vigilanza, di controllo e di direttiva delle attività indicate dai precedenti commi è esercitata dal Ministero della sanità.

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero della sanità)

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Ministero della sanità ha il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esso provvede altresì:

a) a predisporre gli atti di autorizzazione, nonchè quelli per la sospensione e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;

b) a riferire al comitato interministeriale di cui al successivo articolo 3 nonchè al Consiglio superiore di sanità sulle questioni che devono essere sottoposte al rispettivo esame;

c) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui al successivo articolo 5, a curare il tempestivo aggiornamento e a predisporre, annualmente, l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonchè alle quantità disponibili presso le ditte autorizzate, ai fini della compilazione del rapporto annuale;

e) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dalle ditte autorizzate e di quelli a fini statistici;

f) ad elaborare i criteri generali, di indirizzo e di coordinamento per la lotta contro le tossicosi da sostanze stupefacenti e psicotrope;

g) a collaborare sul piano tecnico con il Ministero dell'interno e con gli organi di polizia per la predisposizione di efficaci mezzi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) a promuovere le iniziative, impartire le disposizioni, adottare i provvedimenti di carattere tecnico amministrativo che si rendono necessari in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope;

i) a svolgere utile azione di propaganda per la prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la rieducazione e riabilitazione dei soggetti già sottoposti a cura. Per l'azione di propaganda da svolgere nelle scuole o negli istituti dipendenti da altri Ministeri o enti, il Ministero della sanità provvede d'intesa con i Ministeri interessati o con quelli che han-

no la vigilanza sugli enti. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Ministero della sanità può anche richiedere la collaborazione degli uffici dei medici provinciali e degli enti od organismi sanitari locali.

Art. 3.

(Comitato interministeriale)

Presso il Ministero della sanità è istituito un comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie amministrazioni interessate alla vigilanza e al controllo della produzione, fabbricazione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative preparazioni e alla repressione delle attività illecite; formulare proposte o dare pareri nelle materie disciplinate dalla presente legge, comprese quelle relative all'attività di prevenzione, cura e recupero delle persone tossicodipendenti; stabilire programmi e mezzi per l'azione di propaganda prevista dalla lettera i) dell'articolo precedente.

Art. 4.

*(Composizione
del comitato interministeriale)*

Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro della sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composto da:

tre direttori generali del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

tre rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale (Criminalpol) e un ufficiale dell'Arma dei carabinieri designato dal comando generale;

un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;

tre rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire.

Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.

Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È in facoltà del Ministro della sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta alta competenza nella materia estranee al comitato stesso.

Art. 5.

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 6, in quattro tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle indicate nel precedente comma sono aggiornate almeno ogni anno anche in base a quanto previsto da convenzioni e accordi internazionali.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

Art. 6.

(Particolarità concernenti le tabelle)

L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio ed i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, cioè estraibili dal papavero sonnifero; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi chimica che siano riconducibili per struttura chimica e per effetti a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione stupefacente da queste estraibili; le sostanze ad azione stupefacente ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati, nonchè quelle ottenibili per sintesi, che per struttura chimica od azione stupefacente siano analoghe alle precedenti;

c) le sostanze allucinogene naturali o sintetiche;

d) ogni altra sostanza che abbia gravità di effetti sul sistema nervoso centrale e capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine, o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d);

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) le sostanze oppiacee ed eventuali derivati che abbiano effetto sul sistema nervoso centrale e capacità di determinare una

dipendenza fisica o psichica di grado minore rispetto a quelle indicate nella tabella I;

b) la *cannabis* e la resina di *cannabis*;

c) le sostanze di tipo amfetaminico che abbiano gravità di effetti sul sistema nervoso centrale e capacità di indurre dipendenza fisica e psichica;

d) ogni altra sostanza che possa essere assimilata a quelle sopraindicate;

e) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d);

3) nella tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano capacità di indurre dipendenza fisica o psichica nonchè ogni altra sostanza ad esse assimilabili;

b) le preparazioni di cui alla precedente lettera a);

4) nella tabella IV devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze indicate nelle prime tre tabelle, quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e le modalità del loro impiego, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.

Le sostanze, infine, devono essere indicate con la denominazione comune internazionale e, ove esista, con il nome chimico; sono indicati altresì i relativi sali, esteri, eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui abbiano azione stupefacente.

Art. 7.

(Elenco delle imprese autorizzate)

L'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, alla fabbricazione, al commercio e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
SOSTANZE SOGGETTE A CONTROLLO

NORMA GENERALE

Art. 8.

(Obbligo di autorizzazione)

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 5, deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope sia per l'acquisto, la vendita o la somministrazione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali.

CAPO I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

Art. 9.

(Coltivazione e produzione)

L'autorizzazione di cui al precedente articolo non può essere concessa per la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana e di funghi allucinogeni, salvo che per finalità scientifiche.

La coltivazione del papavero (*papaverum somniferum* L.), la raccolta delle capsule di papavero, l'estrazione di oppio grezzo pos-

sono aver luogo soltanto a seguito di autorizzazione.

Il Ministro della sanità, nel concedere la autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata al decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 641, contenente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Il decreto ministeriale di autorizzazione è comunicato in copia alla direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando dei carabinieri.

Art. 10.

(Obblighi degli autorizzati)

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua la coltivazione, la raccolta o la estrazione, di cui al secondo comma del precedente articolo 9, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da lire 300 mila a lire 2 milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da lire 800 mila a lire 3 milioni se la coltivazione, la raccolta o l'estrazione concernono le piante o i funghi di cui al primo comma del precedente articolo 9.

In ogni caso la coltivazione illegale è confiscata e messa a disposizione del Ministero della sanità.

Chiunque non osservi le condizioni e le garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila.

CAPO II

DELLA FABBRICAZIONE

Art. 11.

(Quote di fabbricazione)

Il Ministro della sanità, entro il mese di dicembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascuna impresa autorizzata alla fabbricazione.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate.

Le eccedenze devono essere denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

(Fabbricazione)

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero produrli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato al primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

Art. 13.

(Autorizzazione alla fabbricazione)

Il decreto di autorizzazione alla fabbricazione è trasmesso in copia alla direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della Guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri, che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza a norma del successivo articolo 64.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.

Chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con multa non inferiore a lire 1 milione.

Chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni.

Art. 14.

*(Idoneità dell'officina
ai fini della fabbricazione)*

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime stupefacenti o psicotrope.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 15.

(Controllo sui cicli di lavorazione)

Presso ciascuna impresa, autorizzata alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo dell'entrata o dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza da parte di detto personale può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singole imprese autorizzate all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo e, quando la lavorazione prosegua durante la notte, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo.

Art. 16.

(Controllo sulle materie prime)

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di alcuni stupefacenti o sostanze psicotrope.

CAPO III

DELL'IMPIEGO

Art. 17.

(Impiego)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità da stabilire con il regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Il Ministero della sanità accerta se i locali adibiti alla preparazione siano idonei, oltre che all'impiego, alla custodia delle materie prime e dei relativi prodotti affini.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione, contenente i dati richiesti per la domanda dal primo comma del presente articolo, è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo occorrenti, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 18.

(Commercio all'ingrosso)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità.

Per le preparazioni l'obbligo dell'autorizzazione è limitato a quelle contenenti le sostanze di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6.

L'autorizzazione al commercio per ciascun deposito o filiale deve essere richiesta con separata domanda.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e preparazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO V

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE OFFICINE

Art. 19.

(Trasmissione di notizie e dati annuali)

I titolari delle officine che fabbricano o impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope e i commercianti all'ingrosso devono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanità su moduli da questo predisposti, i dati riassuntivi:

a) delle quantità di materie prime messe in lavorazione;

b) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero di residui, con la resa nei confronti delle materie prime;

c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singola sostanza stupefacente o psicotropa;

d) delle sostanze utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

In caso di trasgressione degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero della sanità può sospendere l'autorizzazione per un periodo di tempo non superiore a mesi sei.

Art. 20.

(Trasmissione di notizie e dati trimestrali)

Ogni impresa autorizzata a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope è obbligata a fornire al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni richieste dal presente articolo e dal precedente articolo 19 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire cento mila ad un milione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA DISTRIBUZIONE

CAPO I.

VENDITA, ACQUISTO, SOMMINISTRAZIONE

Art. 21.

(Della vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle preparazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 18, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonchè a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici e ai veterinari campioni di tali specialità.

L'invio delle specialità medicinali di cui al precedente comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi è punito con la ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

La cessione di buoni acquisto a qualsiasi titolo è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 22.

(Confezioni per la vendita)

Il Ministero della sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologica, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

La disposizione che precede non si applica alle preparazioni destinate esclusivamente all'esportazione.

Art. 23.

(Modalità di consegna)

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte delle imprese autorizzate a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella tabella I, prevista dal precedente articolo 6, e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati.

Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti, la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la consegna di preparazioni galeniche o specialità medicinali contenenti sostanze sottoposte a controllo.

Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope in modo diverso da quelli previsti nel presente articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquecentomila a un milione.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda da lire centomila a lire ottocentomila.

Art. 24.

(Campioni gratuiti)

La richiesta di campioni gratuiti prevista dal quarto comma del precedente articolo 21 deve indicare il numero di iscrizione del richiedente all'albo professionale e deve essere conservata in copia dal richiedente medesimo per tre anni.

I direttori e i titolari di cui all'articolo 25, nonchè i direttori degli istituti di cui all'articolo 32 della presente legge, per la necessità dei rispettivi ospedali, ambulatori, gabinetti o istituti, utilizzano apposito modulo di richiesta e annotano il movimento dei campioni gratuiti nel registro di carico e scarico.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope devono inviare al Ministero della sanità riepiloghi semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre, dei campioni gratuiti di dette specialità

distribuiti durante il semestre, indicando le relative quantità e, per ciascun destinatario, il nominativo, il recapito e il numero di iscrizione all'albo ovvero la denominazione e la sede dell'istituto, ambulatorio o gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie.

L'invio dei campioni è effettuato con le modalità di cui al precedente articolo 23.

È fatto divieto di inviare campioni di stupefacenti sotto forma di sostanze come tali nonchè sotto forma di preparati galenici.

Art. 25.

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi)

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti e gabinetti predetti.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma del presente articolo debbono inoltre tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria regionale.

Art. 26.

(Obblighi dei medici e dei veterinari)

I medici ed i veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 6, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte le lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici e dei veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al paziente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, il domicilio del medico o del veterinario da cui è rilasciata e la precisazione dell'eventuale numero telefonico.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio, la prescrizione non può essere più spedita.

Di ciascuna prescrizione, il medico o il veterinario deve conservare, per la durata di cinque anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

Art. 27.

(Minore degli anni 18: divieto di consegna)

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6 a persona di età inferiore a 18 anni.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 28.

(Obblighi del farmacista)

La vendita delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 6 deve essere effettuata dal farmaci-

sta con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 26 e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere disciolta o intimamente miscelata nell'eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nel precedente articolo 26, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi del successivo articolo 55.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dell'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

CAPO II

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 29.

(Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa

deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno . . . ».

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 30.

(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

Si osservano, per la destinazione delle tre copie della richiesta, le disposizioni previste dal successivo articolo 55.

Il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 31.

(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso)

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste nei precedenti articoli 29 e 30, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione alla detenzione di dette preparazioni per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

CAPO III

RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 32.

(Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e di sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto all'ufficio medesimo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta nonchè, con la relazione scritta, al

termine del ciclo di ricerca e di sperimentazione e all'atto del rinnovo della richiesta. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Nel caso di acquisto di stupefacenti da effettuarsi all'estero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 della presente legge.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori.

Gli autorizzati sono obbligati ad annotare in apposito registro almeno le seguenti indicazioni:

- a) estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) precisazioni circa l'effettiva utilizzazione delle sostanze medesime.

Art. 33.

(Pena per i contravventori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nei precedenti articoli 24, 25, 26, 29, 30 e 32 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

TITOLO IV

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 34.

(Disposizioni generali)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dalle imprese autorizzate alla coltivazione delle piante di cui al precedente articolo 9, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè,

a soli fini di ricerca scientifica e di sperimentazione, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 32.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso rilasciato per ogni singola operazione ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativo inferiore a quello assegnato.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero della sanità, a paese diverso da quello risultante sul permesso di esportazione e su quello di transito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 23.

CAPO I

DELL'IMPORTAZIONE

Art. 35.

(Domanda per il permesso di importazione)

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda

direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Art. 36.

(Importazione)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni ai sensi del sesto comma del successivo articolo 38, a richiedere il pronto intervento del comando della guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dando nello stesso tempo comunicazione scritta dell'arrivo al Ministero della sanità, al competente comando della guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 37.

*(Sdoganamento
e bolletta di accompagnamento)*

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di

importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una « bolletta di accompagnamento » riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonchè il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità ed il comando della guardia di finanza competente.

Trascorso il termine perentorio assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le preparazioni di cui alle tabelle II e III previste dal precedente articolo 6.

Art. 38.

(Prelevamento dei campioni)

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle ta-

belle I e II previste dal precedente articolo 6, la dogana preleva quattro separati campioni con le seguenti modalità.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 40 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 60 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi 3 per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere chiusi in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 39.

(Analisi dei campioni)

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60

giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore e a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti sono considerati abbandonati e restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

CAPO II

DELL'ESPORTAZIONE

Art. 40.

(Domanda per il permesso di esportazione)

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Art. 41.

(Esportazione)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione.

Copia del permesso è inoltrata alle com-

petenti autorità del paese di destinazione, tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

CAPO III

DEL TRANSITO

Art. 42.

(Domanda per il permesso di transito)

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti preveduti alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidi-mati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Art. 43.

(*Transito*)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

PARTE SECONDA

**DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE
DI ATTIVITÀ ILLECITE**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I

REQUISITI E VALIDITÀ TEMPORALE

Art. 44.

(Requisiti subiettivi per chi intende chiedere l'autorizzazione - Validità temporale della stessa)

Le autorizzazioni previste dalla presente legge per la coltivazione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico della azienda.

Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità di persona all'uopo designata in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno validità biennale e sono soggette alla prescritta tassa di concessione governativa.

Art. 45.

(Rinnovo delle autorizzazioni)

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

CAPO II

DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 46.

(Revoca e sospensione facoltativa dell'autorizzazione)

Salva l'eventuale azione penale, e salvo quanto previsto dal comma terzo del precedente articolo, in caso di accertata irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della estrazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare

o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministero della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

La stessa disposizione si applica nel caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope verificatosi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione della autorizzazione da uno a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della Guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernino esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministero della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 47.

(Revoca obbligatoria dell'autorizzazione)

L'autorizzazione deve essere revocata nel caso che il titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società sia condannato per delitti previsti dalla presente legge, per delitti non colposi contro la persona puniti con la pena della reclusione ovvero per delitti contro la fede pubblica o il patrimonio o sia in stato di custodia preventiva da oltre tre mesi.

Qualora l'ipotesi prevista nel precedente comma si verifichi nei confronti del direttore tecnico o del preposto alla filiale o al deposito, l'autorizzazione deve essere altresì revocata se il condannato non è sostituito nell'incarico entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della Guardia di finanza.

Art. 48.

(Provvedimenti provvisori)

Nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge, l'autorità sanitaria regionale, indipendentemente dalla denuncia all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento penale, ordina la chiusura, per un periodo non superiore a giorni 30, della farmacia ove sono state consumate le trasgressioni stesse, salvo che si tratti di farmacia unica nel territorio del comune.

Il provvedimento di chiusura è comunicato alla Questura competente per territorio.

Art. 49.

(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministero della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 50, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 50.

(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo 49, il Ministero della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altre imprese autorizzate o a farmacie, nominativamente indicati.

Le sostanze predette deteriorate devono essere distrutte.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite allo Stato ed uti-

lizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo 51.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 51.

(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate per ragioni di condanna penale o acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo 50 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuandone, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato alla Cassa depositi e prestiti a disposizione del proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO III

DELLA DESTINAZIONE DEGLI STUPEFACENTI
MESSI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO
DELLA SANITÀ

Art. 52.

(Commissione per la determinazione degli stupefacenti confiscati)

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in

triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

Art. 53.

(Compiti della commissione)

La commissione di cui al precedente articolo 52 ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);

e) destina, per scopo di studio, all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o, per scopo di addestramento alle Forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) procede alla distribuzione degli stupefacenti non utilizzabili.

Art. 54.

(Composizione della commissione)

La commissione indicata nell'articolo 52 è composta da:

a) il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità o, per sua delega, un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

b) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore, appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;

c) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

d) un ufficiale chimico-farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

e) un ufficiale della Guardia di finanza;

f) un rappresentante dei seguenti Ministeri: tesoro, finanze, pubblica istruzione, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

g) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto;

h) un esperto nella lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, ed un funzionario di Pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designati dal Ministro dell'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO II

DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

CAPO I

REGISTRI E BUONI ACQUISTO

Art. 55.

(Buoni acquisto)

Ogni buono acquisto di cui al bollettario previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge deve essere utilizzato

per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 56.

(Registri di entrata e uscita e di lavorazione)

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e delle preparazioni predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il quale riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Le ditte autorizzate alla fabbricazione di stupefacenti devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a contare dal

giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Chiunque non ottemperi alle norme dei precedenti commi è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.

Art. 57.

(Registro di entrata e di uscita per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nel registro di entrata e uscita, previsto dal primo comma del precedente articolo 56 per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ciascuna operazione di entrata e di uscita o anche di passaggio in lavorazione deve essere registrata in ordine cronologico, secondo una unica progressione numerica.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 58.

(Registro di lavorazione)

Il registro di lavorazione, previsto dal secondo comma del precedente articolo 56, deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 59.

(Registro di entrata e uscita per le imprese autorizzate all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni e per le farmacie)

I registri di entrata e di uscita, previsti dal primo comma del precedente articolo 56 per le imprese autorizzate all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le imprese autorizzate al commercio di dette sostanze e delle preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dall'articolo 6 e per le farmacie, devono essere conformi a modelli predisposti dal Ministero della sanità ed approvati con decreto del Ministro.

Art. 60.

(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi, le navi mercantili e i cantieri di lavoro)

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 25, 29 e 30 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome e il domicilio dell'infermo, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi e i sintomi. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria regionale competente per territorio o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI TIPI DI REGISTRO

Art. 61.

(Modalità di tenuta dei registri)

I registri previsti dalla presente legge devono essere tenuti secondo le modalità stabi-

lite nel regolamento previsto dal successivo articolo 93.

Art. 62.

(Perdita, smarrimento o sottrazione)

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria regionale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

TITOLO III

NORME PER LA VIGILANZA

CAPO UNICO

DELLA VIGILANZA E DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE
DI DOCUMENTI

Art. 63.

(Organi e modalità della vigilanza)

La vigilanza presso le imprese autorizzate alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate:

a) almeno ogni due anni presso le imprese autorizzate alla fabbricazione;

b) almeno ogni tre anni presso le imprese autorizzate all'impiego;

c) almeno ogni cinque anni presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;

d) con la periodicità e le modalità previste dal successivo articolo 64 per le imprese autorizzate alla coltivazione.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove vengono fabbricate, impiegate, commerciate o comunque detenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

I militari della guardia di finanza possono eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di frode.

Art. 64.

(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta ed estrazione di stupefacenti)

Ai fini della vigilanza sulle attività previste dall'articolo 9 della presente legge, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici presso le coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'applicazione dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno fa-

coltà di accedere in qualunque tempo nelle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti stupefacenti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di scoprire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione di prodotti stupefacenti. Ove accertino l'esistenza di coltivazione abusiva, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle piante stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 65.

(Obbligo di esibizione di documenti)

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 66.

(Opposizione alle ispezioni - Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non consente l'accesso od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 63 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuta o fa opposizione ai controlli, agli accessi ed agli altri atti previsti dall'articolo 64, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 65 della presente legge.

TITOLO IV

NORME PER LA REPRESSIONE

CAPO I

DELLE ATTIVITÀ ILLECITE E DEI REATI

Art. 67.

*(Organi di prevenzione e repressione
del traffico illecito)*

L'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti è demandata agli organi di polizia, in conformità alle leggi vigenti.

La direzione generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ed il comando generale della Guardia di finanza coordinano tra loro la propria attività e quella dei dipendenti uffici e comandi presso il Ministero dell'interno:

a) designando per tale compito funzionari ed ufficiali di collegamento dei rispettivi organi operativi centrali;

b) promuovendo ogni opportuna iniziativa al fine di curare la preparazione e l'impiego di personale specializzato ad operare nel settore;

c) mantenendo stretti contatti con il Ministero della sanità per lo scambio di informazioni e per quant'altro ritenuto utile ai fini dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia.

I predetti organi curano, altresì, ogni opportuno sistema di centralizzazione delle informazioni per una più efficace realizzazione delle finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Le comunicazioni con uffici centrali o servizi similari di altri Stati, aventi competenza in materia, devono avvenire tramite i competenti canali del Ministero dell'interno.

Art. 68.

(Attività illecite e pene relative)

Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope o relative preparazioni, di cui alla tabella I prevista dall'articolo 6 della presente legge, è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa da lire 3 milioni a lire 50 milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui all'articolo 8 della presente legge, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito ed esportazione effettuata da chi, pur essendo munito dell'autorizzazione, non sia in possesso del permesso indicato nell'ultimo comma del citato articolo 8.

Se il fatto è commesso nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, le pene indicate nei commi precedenti sono aumentate di un terzo.

La condanna importa la confisca delle sostanze e preparati sequestrati nonchè la chiusura dei locali, ove si sia verificato il fatto, per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura dei locali, di cui al precedente comma, può essere adottata con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o del Ministro della sanità, qualora si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimento di quest'ultimo. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 69.

(Altre attività illecite)

Se taluno dei fatti preveduti dal precedente articolo 68 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni

classificate nella tabella II ovvero sostanze e preparazioni indicate nella tabella III, di cui all'articolo 6 della presente legge, si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.

Si applicano, altresì, le disposizioni del terzo e quarto comma dello stesso articolo 68.

Art. 70.

(Agevolazione dolosa dell'uso ed uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque, senza essere concorso in uno dei delitti preveduti dagli articoli precedenti, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persone in età minore.

Chiunque accede nei locali previsti dal primo comma del presente articolo per darsi all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire trecentomila a un milione.

Art. 71.

(Uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, fa comunque uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni è punito con la multa da lire trecentomila a un milione e con la reclusione fino ad un anno.

Le pene previste dai precedenti commi si applicano congiuntamente nel caso di recidiva specifica.

Nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo e dall'ultimo comma del precedente articolo 70 non si fa luogo tutta-

via nè a denuncia nè a procedimento penale, se l'interessato avanza richiesta di trattamento sanitario ai sensi degli articoli 79 e 83 della presente legge, salvo sempre, ove ne ricorra il caso, l'applicazione del quarto e del quinto comma del successivo articolo 85.

Le disposizioni della prima parte del precedente comma non si applicano nei confronti di persona che si trova nelle condizioni previste dall'ultimo comma del successivo articolo 85.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che minime quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni risultino detenute o ricevute per uso personale non terapeutico.

Art. 72.

(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque induce una persona all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, classificate nella tabella I di cui all'articolo 6 della presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una persona di età minore.

La pena è triplicata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori dell'ipotesi di cui al precedente articolo 70, favorisce l'uso delle sostanze e preparati indicati nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze e preparazioni di cui alle tabelle II e III del precitato articolo 6, si applicano le pene previste dai precedenti commi diminuite da un terzo alla metà.

Art. 73.

(Prescrizioni abusive)

Le pene indicate dal precedente articolo 70 si applicano altresì a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, rilascia prescrizioni contenenti dette sostanze senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 74.

(Pene accessorie)

Alla condanna per uno dei delitti preveduti dal presente titolo consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I termini di durata preveduti dal quarto comma dello stesso articolo 28 del codice penale sono raddoppiati.

Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il ritiro del passaporto nonchè, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nei casi preveduti dall'articolo 12 del codice penale, quando sia avvenuto il riconoscimento di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

Art. 75.

*(Trattamento curativo degli arrestati -
Misura di sicurezza)*

Il cittadino o lo straniero, arrestato per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni ovvero per reati commessi in stato di tossicodipendenza, è immediatamente sottoposto all'esame sanitario presso uno dei centri previsti dall'articolo 86 della presente legge ovvero all'esame di un collegio medico nominato dal giudice, al fi-

ne di stabilire se sussista la necessità di un particolare trattamento curativo da attuare in idonei reparti ospedalieri o nelle infermerie carcerarie.

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal presente titolo, è, a pena espiata, espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero, non residente nel territorio della Repubblica, che faccia uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni.

Art. 76.

(Mandato di cattura)

Per le ipotesi previste dagli articoli 68, 69, 70, 72 e 73 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura.

CAPO II

DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 77.

(Segnalazioni del traffico illecito)

Gli organi di polizia sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero della sanità di ogni operazione effettuata per la repressione del traffico illecito di stupefacenti.

A tale comunicazione preliminare deve far seguito, appena possibile, l'invio di un questionario compilato in conformità al modello approvato con decreto del Ministero della sanità.

Oltre alle comunicazioni previste nella prima parte del presente articolo, detti organi segnalano al Ministero della sanità ogni notizia utile alla prevenzione e repressione del traffico illecito.

Art. 78.

(Comunicazione dei procedimenti penali)

La competente autorità giudiziaria comunica, in ogni fase e grado di giudizio, al Ministero della sanità i procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PERSONE CHE FANNO USO NON TERAPEUTICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVE PREPARAZIONI

TITOLO I

COMPITI DELL'AUTORITÀ SANITARIA E GIUDIZIARIA - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

CAPO I

INTERVENTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA

Art. 79.

(Cura volontaria e anonimato)

Chiunque fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi nei centri o nei servizi di cui al successivo articolo 86.

L'interessato può chiedere l'anonimato. In tale caso il personale sanitario deve serbare il segreto professionale.

All'obbligo del segreto si deroga di fronte a richiesta dell'autorità giudiziaria, quando proceda per violazioni previste dalla presente legge.

Nel caso si verificano le circostanze previste dal successivo articolo 84, l'interessato decade da ogni beneficio e l'autorità sanitaria trasmette rapporto circostanziato all'autorità giudiziaria.

Art. 80.

(Uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - Denuncia obbligatoria)

L'esercente la professione sanitaria che visita o assiste persona che fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è tenuto a farne immediata segnalazione ad uno dei centri di cui al successivo articolo 86 della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila e con la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi.

L'obbligo di segnalazione previsto dal primo comma del presente articolo spetta altresì agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza per tutti i casi di cui vengono a conoscenza.

Art. 81.

(Compiti dell'autorità sanitaria)

Il centro che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 80 invita la persona segnalata a sottoporsi entro tre giorni a controllo ed esame medico.

Gli eventuali interventi diagnostici devono essere eseguiti presso il predetto centro nei modi dallo stesso stabiliti, ovvero presso servizio ospedaliero indicato dallo stesso centro.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere e di far presenziare ai predetti accertamenti un medico di sua fiducia.

Per ogni soggetto esaminato il centro, o il servizio, deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

Art. 82.

(Ricovero in servizio o reparto ospedaliero)

Il responsabile del centro o del servizio nel quale sono stati svolti gli accertamenti, stabilisce con dettagliata motivazione se il soggetto ha necessità di trattamento curativo ambulatoriale o a mezzo di ricovero presso servizio o reparto ospedaliero.

Nel caso che sia ravvisata la necessità di trattamento per mezzo di ricovero, questa deve essere convalidata entro quindici giorni da un collegio medico provinciale costituito da un primario di medicina, da un primario psichiatra o neuropsichiatra e dall'ufficiale sanitario del capoluogo.

Il collegio medico di cui al comma precedente è costituito con decreto del Ministro della sanità. I membri del collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'ufficio sanitario del capoluogo designato dall'ufficiale sanitario.

Nel caso di mutamento di domicilio della persona sottoposta a ricovero, il centro trasmette al centro, nella cui circoscrizione si trova il nuovo domicilio, copia dei provvedimenti assunti ed ogni notizia opportuna in relazione al proseguimento del ricovero.

Art. 83.

(Trattamento ambulatoriale)

Il centro, se giudica sulla base dei risultati diagnostici sufficiente, ai fini del trattamento medico, una cura ambulatoriale, stabilisce che l'interessato sia mantenuto sotto sorveglianza medica per le opportune terapie presso l'ambulatorio del centro stesso o del servizio ospedaliero.

Il collegio medico previsto dall'articolo precedente è chiamato a decidere nel caso di rifiuto da parte del soggetto del trattamento ambulatoriale.

Nel caso di mutamento di domicilio della persona sottoposta alla sorveglianza, si applica l'ultimo comma del precedente articolo 82.

CAPO II

INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 84.

(Rapporto all'autorità giudiziaria)

Il centro o il servizio indicati nel successivo articolo 86, qualora la persona invitata al controllo non si presenti o quando, ordinato il trattamento ambulatoriale o di ricovero, questo venga interrotto dall'interessato o quando questi si sottragga in qualsiasi modo al controllo medico, ne ordina per la prima volta l'accompagnamento a mezzo della pubblica sicurezza e in caso di recidiva trasmette rapporto circostanziato all'autorità giudiziaria con copia di tutti i provvedimenti e referti clinici in precedenza assunti.

Nel caso in cui il rapporto e gli atti predetti siano redatti dal servizio o reparto ospedaliero, copia degli stessi deve essere rimessa per conoscenza al centro che dispone il ricovero o il trattamento ambulatoriale.

Art. 85.

(Intervento dell'autorità giudiziaria)

Il rapporto ed i documenti di cui all'articolo precedente sono trasmessi all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il pubblico ministero, o il pretore per i reati di sua competenza, inizia gli atti preliminari per l'esercizio dell'azione penale. Questi tuttavia vengono sospesi se l'interessato accetta di sottomettersi a trattamento medico o all'esecuzione dei provvedimenti sanitari e psico-terapeutici pronunciati o interrotti o ancora da pronunciare da parte del centro di cui al precedente articolo 81.

In caso di esito positivo del trattamento, comprovato dalla direzione del centro competente ovvero da perizia disposta d'ufficio, e comunque a trattamento ultimato, non si fa luogo a procedimento penale. Si applicano in tale caso, secondo la rispettiva competenza, il terzo e quarto comma dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Il procedimento penale deve essere svolto sino alla sua definizione nel caso l'interessato abbandoni o interrompa la cura, o si sottragga in qualsiasi modo alla sorveglianza o al controllo medico oppure compia ripetutamente atti in contrasto con la terapia prescritta.

Nel caso preveduto dal precedente comma si applicano, secondo che ricorra l'una o l'altra ipotesi, le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 70 e dal primo comma dell'articolo 71.

Il giudice, in tali ipotesi, può anche, in deroga alle norme stabilite in materia dal codice penale, concedere la sospensione condizionale della pena, ma deve in tale caso applicare la misura di recupero presso un centro specializzato di cui agli articoli del titolo II della parte terza della presente legge sino al completo riadattamento sociale. Tale misura è applicata anche in caso di proscioglimento per minore età o per perdono giudiziale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo nonché quelle del precedente capoverso non si applicano nei confronti dei recidivi ai sensi dei capoversi dell'articolo 99 del codice penale o quando si tratti di persona responsabile di diffusione o traffico illecito di sostanze o preparazioni soggette a controllo.

TITOLO II

DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE

CAPO I

Art. 86.

(Centri e servizi ospedalieri)

Per la prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative preparazioni e per gli accertamenti diagnostici, per la cura e per la ria-

bilitazione dei soggetti tossicodipendenti, in ogni regione è istituito, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, un « centro per le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicotrope » presso enti ospedalieri o altri enti idonei. Le regioni, a tali scopi, possono, altresì, avvalersi di servizi ospedalieri specializzati.

L'organizzazione e il funzionamento del centro saranno disciplinati con il regolamento previsto dall'articolo 93.

Art. 87.

(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)

Allo scopo di coordinare i compiti relativi alla prevenzione delle tossicodipendenze è istituito con decreto del Ministro della sanità in ogni regione un comitato costituito da:

il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, presidente;

un magistrato di appello o di tribunale designato dal presidente della Corte d'appello;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'ordine dei medici del capoluogo della regione;

un rappresentante dell'ordine dei farmacisti del capoluogo della regione;

un rappresentante del collegio degli infermieri professionali o delle assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia del capoluogo della regione;

un assistente sociale designato dal presidente del tribunale dei minorenni;

l'ispettrice di polizia femminile del capoluogo della regione;

cinque esperti di cui:

un direttore di centro di cui al precedente articolo 86;

un dirigente dei servizi ospedalieri specializzati di cui allo stesso articolo 86;

un professore ordinario di neuropsichiatria o psichiatria o un primario di neuropsichiatria;

un farmacologo;

uno psicologo.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alla sanità.

Art. 88.

(Assistenza post-curativa)

Al termine dei trattamenti curativi di cui ai precedenti articoli 82 e 83 nonchè alla cessazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 85, sesto comma, i centri ed i servizi per la tossicodipendenza sono tenuti ad assicurare idonea assistenza medica, psicologica e sociale ai soggetti dimessi, al fine della loro riabilitazione e del loro reinserimento nella comunità.

L'assistenza di cui al precedente comma deve essere altresì assicurata, da parte dei centri e servizi, alle persone dimesse dalle carceri a seguito di espiazione di pene inflitte per reati previsti dalla presente legge, nonchè, a richiesta delle competenti autorità, ai detenuti in istituti di pena o in stabilimenti per misura di sicurezza affetti da tossicodipendenza.

Art. 89.

(Dati e notizie statistiche)

I centri ed i servizi per la tossicodipendenza e l'autorità di polizia sono tenuti a trasmettere ogni tre mesi al comitato regionale di cui al precedente articolo 87 dati e notizie statistiche relative all'uso per fini non terapeutici degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ed all'entità del fenomeno della tossicodipendenza nell'ambito della regione.

Art. 90.

*(Altri compiti dei centri
e dei servizi ospedalieri)*

I centri e i servizi per la tossicodipendenza, oltre che assolvere nell'ambito regionale le funzioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione previste nei precedenti articoli 82 e 83, devono svolgere una attiva opera di prevenzione, in accordo agli indirizzi e ai programmi stabiliti dal comitato regionale per la tossicodipendenza, nel rispetto degli indirizzi e programmi generali formulati dal comitato interministeriale, di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'attività di prevenzione di cui al precedente comma deve essere svolta in stretta collaborazione con le istituzioni aventi finalità educative e di assistenza sociale e rivolta particolarmente ai gruppi che, per età e per situazioni psicologiche e sociali, sono i più esposti e i più vulnerabili di fronte all'uso non terapeutico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e alla tossicodipendenza.

CAPO II

DEGLI INTERVENTI FINANZIARI E CENTRALI

Art. 91.

*(Intervento e attribuzioni
del Ministero della sanità)*

Il Ministero della sanità, sentito il comitato interministeriale di cui al precedente articolo 3, coordina ed orienta l'attività dei comitati regionali, dei centri e servizi per la tossicodipendenza sulla base dei dati e delle notizie fornitigli e degli accertamenti direttamente condotti, adottando provvedimenti in relazione all'entità ed alla diffusione del fenomeno dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative tossicodipendenze.

Le attribuzioni conferite dalla presente legge al Ministero della sanità sono eserci-

tate dall'ufficio centrale stupefacenti, istituito dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del predetto ufficio è preposto un dirigente superiore amministrativo o tecnico del Ministero della sanità.

L'organizzazione interna dell'ufficio è determinata con il regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Art. 92.

(Norme finanziarie)

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, nei limiti delle possibilità del capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma delle convenzioni indicando:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge nelle misure complessive, rispettivamente, di lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro della sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, il 90 per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali sulla attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente 10 per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse alla applicazione della presente legge.

All'onere di lire 4.400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1973 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93.

(Disposizioni finali)

Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160, incluso, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è abrogata, tranne la parte dell'articolo 1 concernente l'istituzione dell'ufficio centrale stupefacenti.

Sono abrogati gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore.